



SENT. N. 52/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23617** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da:

D.A.D. nato a *omissis* il *omissis* cod. fisc.

omissis, residente a Rivoli (TO) nella *omissis*,

ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio professionale degli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano, tutti del Foro di Palermo, con ivi studio sito in Palermo, nella via Libertà n.62, che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, PEC: *francescoleone@pec.it, simona.fell@pec.it, cirocatalano@pec.it*

contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici- corrente in Roma, (cod. fisc. 80078750587) in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Franca Borla e Silvia Zecchini in forza di procura generale *ad lites* del 23.1.2023 (rep.37590 / 7131), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in Roma, elettivamente

	domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via dell’Arcivescovado	
	n. 09	
	E contro	
	MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE DELLA	
	PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA in persona del Ministro pro	
	tempore	
	E contro	
	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO ITALIANO, in	
	persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma nella via	
	Sforza n. 17	
	FATTO	
	Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto il ricalcolo della	
	pensione per il servizio svolto dal 1° gennaio 2012 (QUOTA C) comprensivo	
	del periodo svolto in ausiliaria nell’Esercito Italiano e conseguente	
	applicazione dell’art. 1864 Codice Ordinamento Militare, nonché il ricalcolo	
	della pensione per il richiamo in servizio durante il periodo in ausiliaria.	
	A sostegno, espone quanto segue:	
	- si è arruolato nell’Esercito Italiano il 09.01.1978 ed ha terminato il servizio	
	permanente in data 30.09.2014 con il grado di Primo Maresciallo	
	Luogotenente;	
	- successivamente, dal 30 settembre 2014 è transitato in ausiliaria sino al	
	30/09/2019, in possesso di uno dei requisiti utili ad accedervi, con il grado di	
	Primo Maresciallo Luogotenente;	
	- al termine del servizio in ausiliaria il ricorrente è stato congedato in modo	
	assoluto, transitando nella riserva;	
	- pag. 2 di 7 -	

	Generale della Previdenza Militare e della Leva, nonché le previsioni di cui	
	all'art. 1 comma 707 della Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità	
	2015) e all'art. 24, comma 2, del D.L. 2021 del 2011 (c.d. Legge Fornero), che	
	impongono la valorizzazione di tutte le anzianità contributive maturate dal	
	dipendente in aggiunta a quelle necessarie per acquisire il diritto alla	
	pensione.	
	La difesa ritiene quindi illegittima la limitazione, disposta dalla circolare del	
	Ministero Difesa nr. 0036294/2022, della riliquidazione del trattamento	
	pensionistico, derivante dalla valorizzazione dei contributi versati in	
	ausiliaria, per tutti coloro che possiedono il sistema retributivo e che al	
	31.12.2011 hanno già raggiunto la massima anzianità contributiva	
	corrispondente all'aliquota di rendimento dell'80% di cui all'articolo 54,	
	comma 7, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.	
	La richiamata circolare sarebbe illegittima per contrasto con la legge di	
	stabilità 2015, nella parte in cui il provvedimento legislativo ha affermato che	
	devono valorizzarsi tutte le anzianità contributive maturate dal dipendente, in	
	aggiunta a quelle necessarie per acquisire il diritto alla pensione.	
	Secondo la difesa del ricorrente, inoltre, l'articolo 54, comma 7, del d.P.R.	
	1092/73 (" <i>La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui</i>	
	<i>ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base</i>	
	<i>pensionabile</i> ") non farebbe riferimento alla massima anzianità contributiva,	
	bensì alla percentuale che la base pensionabile non può superare: richiamata	
	la distinzione tra le diverse quote di pensione (c.d. A – B – C), la massima	
	anzianità contributiva sarebbe semplicemente la somma delle tre quote di	
	pensione, mentre l'aliquota di rendimento dell'80% trova applicazione solo	
	- pag. 4 di 7 -	

	per le prime due quote di pensione.	
	Eccepisce il vizio di eccesso di potere per aver l'Amministrazione, con la nota	
	11.05.2014 della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva	
	Direzione, assunto un precedente difforme, e favorevole, orientamento.	
	Richiama, agli stessi fini, il messaggio INPS n. 8381 in data 15 maggio 2012	
	nonché la circolare n. 2/2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri -	
	Dipartimento della Funzione Pubblica, le quali prendono atto dell'avvenuto	
	superamento del concetto di massima anzianità contributiva.	
	L'Inps si costituisce eccependo l'inammissibilità/infondatezza del ricorso per	
	essere l'Istituto un mero ordinatore secondario di spesa, essendo la misura	
	della pensione determinata dall'Amministrazione di appartenenza.	
	Il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito trasmetteva una propria	
	relazione esponendo, in punto di fatto:	
	- che con nota del 12.05.2023 (All. 4) il CNA-E ha dato tempestivo riscontro	
	alla richiesta formulata dal ricorrente, riconoscendo la legittimità dell'istanza	
	ma rinviando la riliquidazione del trattamento pensionistico	
	all'aggiornamento dei programmi informatici in uso;	
	- che con decreto "ruolo variazione" n. 495 in data 01.08.2023 (All. 5), il	
	CNA-E ha provveduto a rideterminare il trattamento pensionistico del	
	ricorrente, applicando alla quota contributiva di pensione (quota C) il nuovo	
	coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione	
	dell'ausiliaria;	
	- che in data 15.09.2023 è stato emesso il "ruolo variazione" n. 809 (All.6)	
	che annulla e sostituisce il decreto n. 495, erroneamente elaborato per un	
	malfunzionamento informatico.	
	- pag. 5 di 7 -	

Ciò posto, il Centro afferma che *“il ricorrente è titolare di un trattamento pensionistico con l’aliquota massima di rendimento del 79,9%, non dell’80% come invece lo stesso asserisce”* e che, pertanto, la valorizzazione dei contributi versati in ausiliaria può avvenire *“fermo restando il limite massimo invalicabile dell’80% dell’aliquota di rendimento, confermato dall’art. 1, comma 707, della legge 190/2014 (che ha integrato l’art. 24, comma 2, del D.L. 201/2011)”*.

La causa è stata discussa all'udienza del 14 maggio 2024 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

All'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Stante l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico di parte
ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato, quanto alle spese di lite, che la riliquidazione avviene
mantenendo fermo il limite dell'80% della base pensionabile e nel rispetto del
doppio vaglio introdotto dall'art.1, comma 707, legge n.190/2014, queste
vanno integralmente compensate. La pretesa di parte ricorrente, infatti, non è
stata riconosciuta per come formulata nel ricorso introduttivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in
composizione monocratica,

Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Torino, il 14 maggio 2024.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14/05/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 14/05/2024

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri
dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi
causa.

Torino, 14/05/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente